



Decreto Dirigenziale n. 54 del 02/05/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNI DI PADULI E SAN NICOLA MANFREDI (BN). CONCESSIONE D'USO DI AREE DEMANIALI EX ALVEO DEL FIUME CALORE, DI SUPERFICIE PARI A MQ. 3.290, IN CATASTO ALLE PARTICELLE N. 105 DEL FOGLIO N. 1 DI SAN NICOLA MANFREDI E N. 107 DEL FOGLIO N. 51 DI PADULI, A FAVORE DELLA SIG.RA MINICOZZI ROSETTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con istanza in data 12/12/1996 il Sig. Fioretti Carmine chiese all'Ufficio del Territorio di Benevento – prot. 23048 del 18/12/1996 - l'utilizzazione di aree demaniali dell'ex alveo abbandonato del Fiume Calore individuate in Catasto, rispettivamente, alla Particella n. 107 del Foglio n. 51 del Comune di Paduli e alle Particelle nn. 100 e 105 del Foglio n. 1 del Comune di San Nicola Manfredi (BN) per una superficie complessiva di mq **5.670**;
- b. che, con nota n. 7748/704 del 21/05/1997, il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania di Napoli espresse parere favorevole, ai soli fini idraulici, ai sensi del T.U. n. 523 del 25/07/1904 per la concessione delle suddette aree;
- c. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- e. che, con nota in data 20/10/2003, assunta al protocollo regionale al n. 709396 del 21/11/2003, le Sig.re Fioretti Nunzia e Fioretti Pasqualina, eredi del sig. Fioretti Carmine, comunicarono di essere interessate alla concessione richiesta dal defunto genitore a cui questo Settore, in fase istruttoria, con nota n. 519753 del 23/03/2003 aveva chiesto l'eventuale disponibilità alla prosecuzione della coltivazione delle particelle demaniali;
- f. che con nota protocollo n. 0007354 del 07/01/2004 questo Settore comunicò alle Sigg.re Fioretti Nunzia e Fioretti Pasqualina che la richiesta non poteva essere accolta in quanto non compatibile con le disposizioni del P.S.D.A. redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e, contestualmente, si chiedeva, a titolo risarcitorio, il canone per l'anno 2002 e 2003 per un importo di € 356,52;
- g. che con nota in data 12/02/2005 assunta al protocollo regionale n. 0147263 del 28/02/2005, le Sigg.re Fioretti Nunzia e Fioretti Pasqualina chiesero la revisione del provvedimento di diniego;
- h. che con nota protocollo regionale n. 1062701 del 13/12/2007 fu comunicato alle Sigg.re Fioretti Pasqualina e Fioretti Nunzia che le particelle oggetto della richiesta ricadevano all'interno della fascia A di cui al Piano Stralcio di Difesa Alluvioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e che, pertanto, nei primi 10 metri misurati dal limite di piena ordinaria, come definito catastalmente, nessun tipo di coltura era assentibile ai sensi dell'art. 8 comma 2. lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione, di conseguenza, l'uso agricolo era consentito esclusivamente nella restante parte delle suddette particelle; tale determinazione fu assunta in quanto si riteneva, erroneamente, che le particelle di cui si chiedeva la concessione facessero parte dell'alveo di piena ordinaria del Fiume Calore;
- i. che, a seguito di un ulteriore approfondimento della pratica, con relazione di cui al protocollo regionale n. 57585 del 25/01/2012, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Arch. Giuseppe Di Martino, Responsabile dei Procedimenti del Demanio Idrico, ha precisato che le aree richieste, di fatto, sono esterne all'alveo e, pertanto, possono essere concesse in uso poiché la fascia di rispetto individuata dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e quella di servitù idraulica di cui al R.D. n.523/1904 va calcolata a partire dal limite dell'alveo di piena ordinaria del Fiume Calore così come catastalmente cartografato;
- j. con la stessa nota fu chiesto alle suddette un atto a firma della persona fisica interessata al subentro, con esplicita assunzione di ogni onere maturato e maturando in conseguenza dell'utilizzo dei terreni demaniali nonché atto di rinuncia dei coeredi ad ogni intervento nel rapporto giuridico-negoziale in via di definizione;
- k. che con istanza in data 12/01/2008, assunta al protocollo regionale al n. 0076197 del 25/01/2008, la Sig.ra Fioretti Nunzia comunicava di essere interessata al subentro della richiesta di concessione inoltrata dalla ditta Fioretti Carmine in data 12/12/1996, limitatamente alle particelle nn. 105 del Foglio 1 del Comune di San Nicola Manfredi (BN) e 107 del Foglio 51 del Comune di Paduli (BN);
- l. che con istanza in data 24/02/2010 acquisita al protocollo regionale al n. 0187602 in data 02/03/2010, la Sig.ra Fioretti Nunzia chiese che la concessione venisse rilasciata a favore della

sig.ra Minicozzi Rosetta diventata, nel frattempo, proprietaria dei terreni confinanti con le suddette aree demaniali in virtù di atto di donazione per notar Tommaso Caruso del 06/07/2009;

- m. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 327803 del 30/04/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 327810 del 30/04/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che, inoltre, anche dal sopralluogo sulla particella oggetto del presente provvedimento – verbale protocollo regionale n.461888 del 13/06/2011 – non è emerso alcun elemento in contrasto con la normativa di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 e che, pertanto, sussistono le condizioni per il rilascio della concessione d'uso dell'area de quo;
- b. che la ditta risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2012;
- c. che la concessione è richiesta per uso agricolo;
- d. che trattandosi di ex aree del demanio fluviale, le stesse sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- e. che la ditta con nota in data 20/04/2012 protocollo regionale n. 312680 del 23/04/2012 ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

RITENUTO di dover formalizzare l'atto di concessione a favore della ditta Minicozzi Rosetta;

VISTO:

- | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------|
| a. | la L. | n. 2248 | del 20/03/1865 art. 378 allegato F; |
| b. | il R.D. | n. 368 | del 08/05/1904; |
| c. | il R.D. | n. 523 | del 25/07/1904; |
| d. | la L. | n. 281 | del 16/05/1970; |
| e. | la L.R. | n. 1 | del 26/01/1972; |
| f. | la L.R. | n. 29 | del 14/05/1975; |
| g. | il D.P.R. | n. 616 | del 24/07/1977 art. 89; |
| h. | la L.R. | n. 47 | del 27/10/1978; |
| i. | il D.L. | n. 546 | del 02/10/1981 art. 14 comma 1; |
| j. | la L. | n. 241 | del 7/8/1990; |
| k. | il D.Lgs. | n. 29 | del 3/02/1993; |
| l. | la L. | n. 537 | del 24/12/1993; |
| m. | la L. | n. 59 | del 15/03/1997; |
| n. | il D.M. | n. 258 | del 02/03/1998 art. 7; |
| o. | il D.Lgs. | n. 112 | del 31/03/1998; |
| p. | il D.Lgs. | n. 96 | del 30/03/1999; |
| q. | la D.G.R. | n. 3466 | del 03/06/2000; |
| r. | il DPCM | | del 12/10/2000; |
| s. | la D.G.R. | n. 5154 | del 20/10/2000; |
| t. | la D.G.R. | n. 5784 | del 28/11/2000; |
| u. | il D.Lgs. | n. 165 | del 30/03/2001 art. 4 c 2; |
| v. | il D.Lgs. | n. 228 | del 18/05/2001 art. 6 c. 1; |
| w. | la L.R. | n. 7 | del 30/04/2002; |
| x. | la D.G.R. | n. 2075 | del 29/12/2002 |
| y. | le L.R. | n. 1 | del 27/01/2012; |
| c.26. | la D.G.R. | n. 24 | del 14/02/2012. |

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

1. di rilasciare, a favore della sig.ra Minicozzi Rosetta, nata a Paduli il 15/11/1969 e ivi residente alla C.da Saglieta, C.F. **MNC RTT 69S55 G227O**, di seguito definita Concessionaria, la concessione d'uso delle aree demaniali, dell'ex alveo del Fiume Calore, di superficie pari a mq **3.290**, identificate catastalmente alla Particella n. 105 del Foglio N. 1 del N.C.T. del Comune di San Nicola Manfredi (BN) e Particella n. 107 del Foglio 51 del N.C.T. del Comune di Paduli (BN).
2. La concessione avrà la durata di anni **6 (sei)** con decorrenza dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6 (sei)** mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
3. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 3.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 3.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della concessionaria.
 - 3.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 3.4. L'area in argomento, così come individuata dagli elaborati cartografici allegati all'istanza, dovrà essere adibita esclusivamente ad uso agricolo.
 - 3.5. Andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie.
 - 3.6. La Concessionaria, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **114,41** (euro centoquattordici/41) così distinto:
 - 3.6.1 canone annuo aggiornato all'anno 2012) pari ad € **104,01** (euro centoquattro/01);
 - 3.6.2 imposta regionale del 10% pari ad € **10,40** (euro dieci/40).
 - 3.7. Il canone annuo è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente; dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1517**, specificando la causale del versamento "**Area 15 Settore 07 – Canone annuo per uso area demaniale del Fiume Calore in agro dei comuni di S.Nicola Manfredi e Paduli (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale del versamento ed indicando il codice tariffa **1517**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
 - 3.8. La Concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno 2012 di € **208,02** (euro duecentootto/02). Detto importo va versato sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1519**, specificando la causale di versamento "**Area 15 Settore 07 - Deposito cauzionale per uso area demaniale del Fiume Calore in agro dei Comuni di S. Nicola Manfredi e Paduli (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale del versamento ed indicando il codice tariffa **1519**.

L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al momento del ritiro del presente provvedimento.

- 3.9. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e, a scadenza concessione, sarà restituito, a richiesta della Concessionaria, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 3.10. La Concessionaria dovrà apporre in corrispondenza degli attraversamenti cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 3.11. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alle sponde ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico della Concessionaria.
- 3.12. E' vietato ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 3.13. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione delle aree in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 3.14. Per eventuali ritardati pagamenti la Concessionaria è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 3.15. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 3.16. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura della Concessionaria in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese alla Concessionaria (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 3.17. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico della Concessionaria.
- 3.18. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n.523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e, pertanto, la Concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi.
- 3.19. La Concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed, in particolare, ai Regolamenti n.523/1904 e 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
- 3.20. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 3.21. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo alla Concessionaria di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 3.22. La Concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 3.23. La Concessionaria non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 3.24. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 3.25. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 3.25.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - 3.25.2 la Concessionaria contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.

- 3.26. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.7., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 3.27. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 3.28. La sig.ra Minicozzi Rosetta elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla C.da Saglieta, 82020 Paduli (BN) con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 3.29. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. alla sig. Minicozzi Rosetta C.da Saglieta – 82020 Paduli (BN);
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio